

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 41426 Anno 2018**

**Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO**

**Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA**

**Data Udiienza: 18/07/2018**

## **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

1. FINALDI EMANUELE nato a Manfredonia il 18/09/1950
2. FERRI PIERA nata a Manfredonia il 17/09/1990

avverso la sentenza del 12/10/2017 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo, l'annullamento senza rinvio, limitatamente ai reati di cui ai capi B,D,F,H con rideterminazione della pena;

udito il difensore, avv. Pierluigi Favino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Finaldi Emanuele e Ferri Piera per i reati di cui agli artt. 640 comma 2 cod. pen. e 483 cod. pen., per avere, in qualità di dipendenti del Comune di Vieste, timbrato i cartellini marcatempo con modalità tali da attestare falsamente la loro presenza in ufficio.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma dei comuni difensori, articolando un solo motivo con il quale deducono violazione di legge in punto di configurabilità del reato di cui all'art. 483 cod. pen..

I ricorrenti richiamano, per ampi stralci, la decisione delle Sezioni Unite Sepe (Sez. U, n. 15983 del 11/04/2006), che esclude la configurabilità del reato di falso in atto pubblico nel caso in esame.

3. La parte civile, Comune di Vieste, ha trasmesso memoria, con la quale chiede il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi sono fondati.

2. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite i cartellini marcatempo o i fogli di presenza non hanno natura di atto pubblico, trattandosi di documenti di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, documenti che, peraltro, non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla Pubblica Amministrazione (Sez. U, n. 15983 del 11/04/2006, Sepe).

Nel solco di tale decisione si è collocata, in modo unanime, la giurisprudenza successiva, compresa la pronuncia "*Cass. 19299/12*" (Sez. 5, n. 19299 del 16/04/2012, Santonico) che la Corte di appello cita, erroneamente, a sostegno della tesi contraria (cfr. pagina 6 sentenza impugnata).

Venendo meno l'oggetto materiale, non residua spazio per alcuna figura criminosa ricadente nel novero dei delitti di falso.

Invero non solo non è configurabile il reato di cui all'art. 479 cod. pen. (Sez. U, n. 15983 del 11/04/2006, Sepe, Rv. 233423), ma — in difformità da quanto ritenuto dai giudici di merito e da una pronuncia della Corte di legittimità anteriore

alle Sezioni Unite Sepe (Sez. 5, n. 44689 del 03/06/2005, Flavio, Rv. 232433) — neppure quello, qui in contestazione, di cui all'art. 483 cod. pen., posto che il problema non è la qualità dell'agente — pubblico ufficiale o privato — ma la natura del cartellino marcatempo, che, si ripete, non è atto pubblico.

3. La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza in merito alla presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata (tra le ultime Sez. 5, n. 8426 del 17/12/2013, dep. 2014, Rapicano, Rv. 258987), reato per il quale i ricorrenti hanno riportato condanna, non impugnata in questa sede.

4. Consegua l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna per tutti i reati di cui all'art. 483 cod. pen., addebitati agli imputati — il capo di imputazione trascritto in sentenza non li identifica con lettere o numeri — perché il fatto non sussiste.

La sentenza va annullata con rinvio per la rideterminazione della pena in ordine ai restanti delitti di truffa, rideterminazione non effettuabile in questa sede ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen., in assenza di statuizioni del giudice di merito utili a tal fine.

#### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 483 cod. pen., perché il fatto non sussiste; annulla la stessa sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la rideterminazione della pena.

Così deciso il 18/07/2018